

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Il nuovo accordo Italia Svizzera in tema di frontalieri: come cambia la tassazione***

di **Ennio Vial**



Seminario di specializzazione  
**TEMERGIEMERGENTI DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE A INIZIO 2021**  
Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!  
accedi al sito >

Lo scorso **23 dicembre**, a Roma, è stato **firmato un nuovo accordo** relativo alla **tassazione dei lavoratori frontalieri tra l'Italia e la Svizzera**. Le **linee guida** dell'accordo sono **chiaramente illustrate nel [sito del Mef](#)** cui si rinvia per ogni utile lettura.

In questa sede cerchiamo di valutare le **principali conseguenze dell'Accordo**.

Innanzitutto è prevista una modifica dell'**articolo 15, par. 4, della Convenzione tra Italia e Svizzera**, ossia della norma che **regolamenta la tassazione dei frontalieri**.

In sostanza, viene **superato il riferimento all'Accordo tra l'Italia e la Svizzera**, relativo alla imposizione dei **lavoratori frontalieri** e alla **compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine**, del 03.10.1974 e si fa riferimento al **nuovo Protocollo aggiuntivo firmato a Roma il 23.12.2020** che costituisce parte integrante della convenzione.

Il **frontaliero** è ora definito come il soggetto che è **fiscalmente residente in un comune che si trova nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente**, e che **svolge una attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente**, per un **datore di lavoro residente**, per una **stabile organizzazione** o per una **base fissa**. La definizione richiede, inoltre, che il **lavoratore ritorni**, in via di principio, al **proprio domicilio principale nello Stato di residenza**.

L'**articolo 3** dell'Accordo contiene delle previsioni di assoluto impatto. Lo stesso, infatti, prevede che la **tassazione compete allo Stato dove viene svolta l'attività lavorativa** per cui, esaminando la casistica più frequente del **frontaliere residente in Italia che lavora in Svizzera**, **la tassazione avverrà per certo in Svizzera**, come accade ora.

Tuttavia, vi sono **due aspetti rilevanti** che **differenziano la nuova disciplina** rispetto al vecchio accordo del 1974:

- l'assenza dell'avverbio "**soltanto**" che determina una **tassazione concorrente nei due Paesi**; peraltro l'ultimo periodo del **comma 1 dell'articolo 3** prevede espressamente la **tassazione nel Paese di residenza**;
- una **espressa previsione** secondo cui **l'imposta applicata in Svizzera non può eccedere l'80% dell'imposta risultante dall'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche in Svizzera**, ivi comprese le imposte locali.

Il **comma 3** prevede, infine, che la tassazione dei frontalieri avviene mediante **ritenuta alla fonte**.

Coerentemente con queste previsioni, l'**articolo 5** dell'accordo rinvia all'**articolo 24** della Convenzione per prevenire la doppia imposizione. L'Italia, al riguardo, applicherà il **metodo del credito di imposta**.

Non vi è dubbio che il nuovo regime risulterà di gran lunga **meno vantaggioso del precedente**. Ciò sia a livello di **adempimenti**, in quanto il reddito dovrà essere **dichiarato nel quadro C e le imposte estere dovranno essere scomutate nel quadro CE**, sia a livello di **tassazione effettiva**, in quanto ci si può attendere che **l'Irpef italiana sia più alta di quella svizzera**.

Pertanto, atteso che la nuova **tassazione in Italia** appare **inevitabile**, salvo per i vecchi frontalieri di cui diremo, ci si chiede che vantaggio possa avere il **frontaliere convenzionale** (ad esempio residente a Como) e il **frontaliere in senso lato** (ad esempio residente a Milano).

Attualmente la **differenza è significativa**. Il **frontaliere di Como è tassato solo in Svizzera** mentre il **frontaliere di Milano è tassato in entrambi i Paesi**. Una volta entrate in vigore le nuove previsioni, invece, **entrambi risulteranno tassati in Italia con un credito a fronte delle imposte elvetiche**.

L'unica differenza è che il **frontaliere in senso convenzionale** (residente a Como) subirà un **prelievo minore in Svizzera (80%)** per cui avrà modo di recuperare più agevolmente le imposte estere nel quadro CE. Dovrebbe sostanzialmente scongiurarsi l'ipotesi di una **eccedenza di imposta estera**. Se, tuttavia, il prelievo fiscale svizzero dovesse risultare contenuto, la **differenza diventerebbe sostanzialmente irrilevante**.

Di particolare interesse, inoltre, risultano gli **articoli 8 e 9 dell'Accordo**, relativi rispettivamente all'**entrata in vigore** e al **regime transitorio**.

L'Accordo si applicherà **dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore dell'accordo stesso**. L'entrata in vigore, a sua volta, è fissata alla **data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Paesi vicendevolmente si saranno comunicati formalmente**, per via diplomatica, che sono stati adempiuti i **presupposti legali interni necessari** all'entrata

in vigore dell'accordo e del Protocollo di modifica dell'articolo 15 par. 4 della Convenzione menzionato in precedenza.

**Possiamo, quindi, affermare che per certo le nuove previsioni non potranno applicarsi già dal 2021.**

L'articolo 9, infine, contiene una **previsione transitoria per i vecchi frontalieri residenti in Italia.**

Infatti, in deroga alle previsioni appena illustrate, **rimangono in vigore le vecchie regole**, ossia la **tassazione esclusiva nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa**. L'agevolazione compete ai soggetti che svolgono una attività di **lavoratore frontaliere alla data di entrate in vigore dell'accordo** o in un **periodo tra il 31.12.2018 e la data di entrata in vigore dell'accordo stesso**.

**L'agevolazione non è di poco momento per cui potrebbe esserci un "corri corri" verso questo regime e le possibilità di abuso sono dietro l'angolo.**

Il **comma 8**, pertanto, prevede espressamente che, qualora l'autorità competente di uno dei due Paesi ravvisi una ipotesi di **"abuso evidente e manifesto"** della norma transitoria, **informerà l'autorità competente dell'altro Stato per gli opportuni provvedimenti**.

Certamente l'**abuso** dovrà essere attentamente ponderato, atteso che **la scelta di lavorare in Svizzera è personale e difficilmente può essere oggetto di sindacato**. Potremmo forse pensare, ovviamente senza che vengano operate **generalizzazioni** e con i **dovuti distinguo**, al caso in cui un soggetto italiano costituisce *ad hoc* una nuova **società elvetica** a lui riconducibile per farsi **assumere come dipendente**.